

ALICE PEREIRA S. RODRIGUES

## **La prevedibilità del danno nell'illecito contrattuale e la sua applicazione nei contratti di trasporto di cose**

SOMMARIO: 1. L'oggetto della ricerca. – 2. Lo stato dell'arte. – 2.1. Prospettiva storica della prevedibilità del danno. – 2.2. La prevedibilità del danno nel diritto comparato (francese, inglese e brasiliano). – 2.3. La prevedibilità del danno nel diritto italiano. – 2.4. La prevedibilità del danno nei contratti di trasporto di cose.

### **1. L'oggetto della ricerca**

Il criterio della prevedibilità del danno è contenuto nell'art. 1225 del codice civile italiano, con la seguente formulazione: “Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”. Una regola simile era contenuta nel codice civile del 1865, all'art. 1228, secondo cui: “Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo”.

Sebbene la prevedibilità del danno, come criterio limitativo dell'obbligo di risarcimento, sia una regola classica, ci sono ancora molte questioni a essa relative che necessitano di essere approfondite. Questo è particolarmente vero in considerazione di varie decisioni giurisprudenziali che a volte risultano contraddittorie o influenzate da interpretazioni fuorvianti. Inoltre, si tratta di un criterio di notevole rilevanza nel *common law* inglese, nel diritto francese e anche in quello brasiliano, sistemi questi il cui studio comparato ci condurrà a una migliore comprensione della portata del criterio nel diritto italiano.

In questo modo, si mirerà a dare conto della pluralità di soluzioni interpretative accolte in dottrina e in giurisprudenza al fine di delineare le principali linee di tendenza e agevolare la ricostruzione dell'attuale funzione del criterio della prevedibilità del danno nell'ordinamento italiano.

Dopo questa analisi concernente il diritto delle obbligazioni in generale, lo studio si concentrerà su un ambito in cui la prevedibilità del danno è sovente invocata, quello

dei contratti di trasporto di cose (artt. 1678-1680 e 1683-1702 del codice civile). Tale indagine assume particolari rilevanza e attualità alla luce della recente introduzione, nella disciplina codicistica dell'appalto, dell'art. 1677-bis, con la rubrica "Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose". Si prevede infatti che: "Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".

Tutto ciò considerato, la ricerca sarà divisa in quattro parti principali: (i) prospettiva storica della prevedibilità del danno; (ii) la prevedibilità del danno nel diritto comparato (inglese, francese e brasiliano); (iii) la prevedibilità del danno nel diritto italiano; (iv) la prevedibilità del danno nei contratti di trasporto di cose. Di seguito, vengono tracciate alcune linee introduttive riguardanti ciascuno di questi argomenti.

## **2. Lo stato dell'arte**

### **2.1. Prospettiva storica della prevedibilità del danno**

In una prospettiva storica, la regola della prevedibilità del danno risale al canone limitativo del *duplum*, proposto da Giustiniano in C. 7.47.1. Secondo questa impostazione, sarebbe necessario distinguere la disciplina dei *casus certi* dai *casus incerti*. I contratti sarebbero inclusi nel primo gruppo e la riparazione dovuta per inadempimento sarebbe limitata al doppio del valore dell'oggetto contrattuale. Così, tramite i *casus certi*, si formulava un primo criterio limitativo della riparazione integrale del danno in ambito contrattuale. A sua volta, nel campo dei *casus incerti*, comprendente i delitti, la riparazione civile sarebbe determinata secondo un parametro generico di moderazione.

L'importanza della dottrina di Giustiniano in questa materia è stata poi evidenziata soprattutto dagli studi di Dumoulin nel suo *Tractatus de eo quod interest*. Analizzando la limitazione delineata da Giustiniano, Dumoulin concluse che la *ratio* della regola fosse l'avversione all'eccesso, nonché il complesso intreccio di infinite difficoltà relative alla riparazione, basandosi su due pilastri: i *casus certi* e i *casus incerti*. Come spiegò Dumoulin, nei "casi certi" si impongono limitazioni poiché, verosimilmente, non si poteva prevedere di sopportare un danno maggiore, oltre a quello concernente la stessa cosa principale e quindi il suo valore. Così, il *duplum* rappresenterebbe l'esigenza di

responsabilizzare il debitore solo per i danni che costui poteva prevedere al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, anche nei “casi incerti” dovrebbe esserci moderazione per ragioni di equità, in armonia con la legge. Inoltre, Dumoulin suggerisce il risarcimento integrale in caso di dolo, inteso come comportamento malvagio, con *animus nocendi*.

Successivamente, Pothier si concentrò sull'opera di Dumoulin, rafforzando i suoi insegnamenti nel *Traité des obligations*. Pothier spiegò che il debitore non può essere condannato a risarcire indistintamente tutti i danni causati dal suo inadempimento, essendo necessario adottare un certo grado di moderazione nel valutare i danni risarcibili. Secondo il celebre giurista francese, se il debitore si rende inadempiente senza dolo, dovrà risarcire solo le perdite che, al momento della conclusione del contratto, poteva prevedere che il creditore avrebbe subito in caso di inadempimento, non essendosi il debitore esposto ad altre conseguenze.

A partire dall'opera di Pothier, il codice civile francese del 1804 incorporò la regola della prevedibilità del danno nel suo art. 1150, diventando il primo ordinamento giuridico a concepire, insieme alla causalità (artt. 1149 e 1151), il giudizio di prevedibilità. Successivamente, sia attraverso lo studio del *Traité des obligations* di Pothier, sia per la diffusione del codice napoleonico, la regola della prevedibilità del danno si estese ad altri sistemi giuridici, non solo nel *civil law*, ma anche nel *common law*.

La soluzione fu recepita, quasi letteralmente, dal codice civile italiano del 1865, come evidenziato dall'art. 1228, oggi sostituito dall'art. 1225 del codice del 1942. Nel diritto inglese, la disciplina della prevedibilità del danno fu fortemente ispirata dal caso *Hadley v. Baxendale*, deciso nel 1854 in Inghilterra. Nel diritto brasiliano, la prevedibilità del danno era disciplinata nell'art. 1059, paragrafo unico, del codice civile del 1916, anch'esso di ispirazione francese. In ogni caso, come brillantemente chiarito da Franco Ferrari, “all the various rules which are treated in the different countries under the heading of ‘foreseeability’ or ‘contemplation’, even the *Hadley v. Baxendale* rule, have a common source: The French law”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> FERRARI, Franco. Comparative Ruminations on the Foreseeability of Damages in Contract Law. vol. 53 Louisiana Law Review, 1993, p. 1261.

## 2.2. La prevedibilità del danno nel diritto comparato (francese, inglese e brasiliano)

Nel diritto francese, come si ricava dall'art. 1231-2 del Code civil, vige il principio della riparazione integrale del danno. Tuttavia, si riconosce che la riparazione integrale non è assoluta, esistendo importanti deroghe stabilite negli artt. 1231-3 e 1231-4. Il primo articolo menzionato si riferisce, precisamente, alla prevedibilità del danno, disponendo che “Il debitore è tenuto solo ai danni che sono stati previsti o che potevano essere previsti al momento della conclusione del contratto, salvo quando l'inadempimento è dovuto a colpa grave o dolo”. Questa è la formulazione successiva alla riforma del 2016. In precedenza, vigeva la regola dell'art. 1150 del *Code civil* del 1804, secondo la quale: “Il debitore è tenuto solo ai danni che sono stati previsti o che potevano essere previsti al momento del contratto, quando non è per suo dolo che l'obbligazione non è stata eseguita”.

Nel *diritto inglese*, il criterio della prevedibilità del danno si basa invece sul Caso *Hadley v. Baxendale* (1854), cioè sulla decisione emessa dal Baron Alderson della Corte di Exchequer. Nella vicenda, il vettore Baxendale, che aveva ricevuto l'incarico dal mugnaio Hadley, aveva ritardato la consegna del macchinario per la lavorazione di cereali all'azienda a cui il mugnaio aveva affidato la riparazione. Di conseguenza, era stato condannato a risarcire il danno per la perdita di affari lamentata dal mugnaio a causa del ritardo nella riattivazione del macchinario. Nel processo di appello, tuttavia, tale pregiudizio veniva considerato non risarcibile, in quanto le conseguenze lamentate da Hadley non potevano essere considerate una conseguenza normale dell'inadempimento del contratto di trasporto, soprattutto alla luce della loro imprevedibilità al momento della stipulazione del contratto.

La regola di *common law* fissata nella sentenza Hadley, analizzata complessivamente, considera che un danno rientra nell'ambito di contemplazione delle parti se la sua verifica è probabile, alla luce delle conoscenze effettivamente avute dal debitore o che potevano essergli attribuite. Normalmente, tuttavia, la regola è divisa in due parti, ciascuna indicando un'alternativa per la conoscenza imputata al debitore.

La prima parte della regola richiede di valutare le conoscenze che ogni persona ragionevole dovrebbe avere. Si tiene conto del corso ordinario delle cose e della perdita che comunemente potrebbe derivare dall'inadempimento in tali circostanze ordinarie. In

base alla seconda parte della regola, vengono esaminate le informazioni effettivamente nella disponibilità del debitore, riguardo a fattori specifici, al di fuori del corso ordinario delle cose, potenzialmente causa di altri danni - ossia, danni di altro tipo o aggravati rispetto al normale.

Nel *diritto brasiliano*, il codice civile attuale non disciplina il criterio della prevedibilità, al contrario di quanto accadeva nel codice previgente del 1916, che stabiliva: “il debitore [...] che non ha pagato nei tempi e nei modi dovuti, risponde solo per i profitti, che sono stati o potevano essere previsti al momento dell'obbligazione”. Inoltre, il codice vigente, all'art. 403, stabilisce semplicemente che “[...] i danni includono solo i danni effettivi e i mancati profitti per effetto diretto e immediato di esso [l'inadempimento]”. Nonostante ciò, la prevedibilità del danno rimane un criterio fondamentale nel panorama internazionale, come si evince da documenti internazionali quali la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), peraltro integrata nell'ordinamento brasiliano, che dunque a sua volta conserva almeno in quell'ambito il criterio della prevedibilità.

Ciò nonostante, in Brasile, l'assenza testuale della prevedibilità nel codice civile ha portato parte degli autori a sostenere che il criterio non esisterebbe più o comunque non avrebbe alcuna rilevanza. Tuttavia, non si può interpretare un articolo del codice isolatamente, né attenersi al solo tenore letterale della legge, occorrendo piuttosto una prospettiva sistematica. Un codice civile persegue infatti l'obiettivo di disciplinare, in modo unitario, un certo ramo del diritto, attraverso un'unità organica: tutte le sue regole dovrebbero pertanto essere sistematicamente correlate. Pertanto, attraverso l'indagine sistematica del codice civile brasiliano, si trovano criteri collegati all'obbligo risarcitorio che vanno rapportati alla prevedibilità. Essi sono la ragionevolezza dei mancati profitti - art. 402 - e l'adeguatezza causale - art. 403.

L'art. 402 del codice civile brasiliano stabilisce che, “salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, i danni dovuti al creditore comprendono, oltre quanto costui effettivamente ha perso, ciò che ragionevolmente ha smesso di guadagnare”. Mentre l'art. 403, a sua volta, dispone che, “anche se l'inadempimento è causato dal dolo del debitore, i danni includono solo i danni effettivi e i mancati profitti per effetto diretto e immediato di esso, salvo quanto disposto dalla legge processuale”.

### 2.3. La prevedibilità del danno nel diritto italiano

Nel diritto italiano si ritiene in vigore il principio del risarcimento integrale del danno, salvi però alcuni limiti, tra i quali la prevedibilità del danno. Secondo l'art. 1225 del codice civile: “Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”. Come già rammentato, anche il codice del 1865 regolava il criterio della prevedibilità nell'art. 1228, ma con diversa formulazione, stabilendosi che: “Il debitore non è tenuto se non ai danni che sono stati preveduti, o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento dell'obbligazione non derivi da suo dolo”.

Se il rapporto tra queste due previsioni che si sono susseguite in Italia è già stato indagato approfonditamente dalla dottrina, lo stesso non può dirsi con riguardo al confronto del diritto italiano attualmente vigente anche con diritti stranieri recentemente ammodernati, tra i quali spicca quello brasiliano, inteso con riferimento non solo al codice civile del 2002 ma anche alla *CISG*, in vigore in Brasile solo dal 2014, anno a partire dal quale gli studi brasiliani in argomento hanno iniziato a rifiorire. Nell'ambito di tali studi occorrerà cercare impostazioni teoriche e argomenti che possano essere riutilizzati anche con riguardo all'art. 1225 del codice civile italiano al fine di reinterpretarlo o meglio applicarlo, innanzi tutto in una prospettiva di diritto generale delle obbligazioni.

#### 2.4. La prevedibilità del danno nei contratti di trasporto di cose

I contratti di trasporto vengono sovente richiamati dalla dottrina italiana per illustrare l'applicazione del criterio della prevedibilità. Non è raro: (i) affermare che l'impegno imposto al trasportatore di un bene prezioso è diverso da quello richiesto a chi trasporta un bene di valore ridotto; (ii) menzionare il caso dell'inadempimento del contratto di trasporto che comporta la perdita di un carico diverso da quello dichiarato al trasportatore al momento dell'assunzione dell'obbligo; (iii) indicare situazioni in cui, nell'esecuzione del contratto di trasporto, per negligenza del vettore, il bene è distrutto e sulle caratteristiche di questo stesso bene da trasportare il creditore aveva omesso informazioni rilevanti; (iv) giustificare il risarcimento del lucro cessante per aver potuto sostituire solo parzialmente il carico trasportato, ma non anche i costi per l'uso sostitutivo rispetto alla nave del mezzo aereo, poiché l'urgenza di ricezione della merce non era un elemento rilevante nel contratto non essendo stato inserito alcun termine essenziale; (v) esemplificare che l'azienda che trasporta ferraglia pretende un corrispettivo adeguato all'obbligo assunto, ma, se il trasporto riguarda invece cose preziose, la parte debitrice

deve esserne informata al fine di decidere se sia conveniente assumere costi maggiori di custodia e pretendere un corrispettivo più elevato.

Inoltre, molti dei casi più rilevanti nel diritto inglese sulla prevedibilità del danno riguardano proprio i contratti di trasporto, come il già citato *Hadley v. Baxendale* (1854). Oltre a questo, possono menzionarsi i casi *Koufos v. C. Czarnikow* (The Heron II) (1969) e *Transfield Shipping Inc v. Mercator Shipping Inc* (The Achilleas) (2008).

In *Koufos v. C. Czarnikow* (The Heron II) (1969), l'attore aveva beneficiato del trasporto per mezzo della nave Heron II, di proprietà del convenuto, di 3.000 tonnellate di zucchero a Basrah, in Iraq. L'attore aveva l'intenzione di commercializzare la merce non appena arrivata a destinazione. Tuttavia, la nave aveva deviato lungo il percorso, causando un ritardo di nove giorni e, quando è finalmente arrivata a Basrah, lo zucchero aveva subito una svalutazione sul mercato, in parte a causa dell'arrivo di un altro considerevole carico di zucchero nella stessa regione. Di conseguenza, l'attore ha subito danni avendo dovuto vendere lo zucchero a un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato possibile senza il ritardo nel trasporto. Pertanto, si chiede un risarcimento per la diminuzione del prezzo del prodotto sul mercato, a causa dell'inadempimento del convenuto.

Nel caso *Transfield Shipping Inc v. Mercator Shipping Inc* (2008), l'*Achilleas* era una nave mercantile, data a nolo dalla proprietaria, *Mercator*, a *Transfield*, dietro pagamento di un corrispettivo giornaliero. Un mese prima della fine del contratto, i valori di mercato per il noleggio delle navi aumentarono considerevolmente, contesto in cui *Mercator* si impegnò a noleggiare l'*Achilleas* a un'altra azienda, la *Cargill*, e a consegnarle la nave entro l'8.05.04. Se ci fosse stato un ritardo da parte di *Mercator* nella consegna, il contratto sarebbe stato considerato risolto. Tuttavia, *Transfield* utilizzò la nave per altri viaggi, durante i quali si verificò un ritardo, il che influenzò il ritorno della nave a *Mercator*. Quest'ultima, pertanto, non riuscì a consegnare la nave a *Cargill* in tempo, ma, invece di risolvere il contratto, accettò una riduzione del corrispettivo giornaliero. In questo caso, si discusse della prevedibilità poiché *Mercator* cercò di ottenere da *Transfield* il risarcimento per la riduzione del corrispettivo derivante dal citato ritardo.

Oltre alla rilevanza che il contratto di trasporto tradizionalmente riveste per lo studio e la comprensione della prevedibilità, una siffatta ricerca è particolarmente attuale

per il diritto italiano. Infatti, l'articolo 1, comma 819, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto, nella disciplina codicistica dell'appalto, l'articolo 1677-*bis*, rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, ai sensi del quale: “Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.

L'articolo 1677-*bis* non menziona esplicitamente il “contratto di logistica”, e come già rammentato la disciplina è stata inserita in quella dell'appalto. Tuttavia, l'uso esplicito dell'espressione “servizi di logistica” e l'avverbio “congiuntamente” rivelano che il legislatore sta effettivamente trattando del contratto di logistica. Questo contratto implica proprio la prestazione congiunta di tutte o di parte delle attività elencate nell'articolo. Si tratta di un contratto nato nella prassi commerciale, che in passato il legislatore italiano non aveva tipizzato e che ora è destinatario di una disciplina assai scarna e pertanto bisognosa di approfondimento scientifico sotto vari profili, compreso quello della prevedibilità del danno, nonostante che la dottrina italiana successiva al 2021 non sembri aver dedicato allo stesso adeguata attenzione e che manchino pronunce giurisprudenziali in argomento.

Pertanto, in aggiunta alla prospettiva di diritto generale delle obbligazioni, e in coerenza con essa, occorrerà indagare come l'articolo 1225 del codice civile italiano si applichi nel particolare contesto del trasporto e specialmente della logistica, alla luce delle più recenti novità innanzi tutto normative.

## **BIBLIOGRAFIA**

### **Diritto privato (Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali)**

- Adam KRAMER. *Remoteness of damage in contract law: an agreement-centred approach*. Montreal: Institute of Comparative Law, McGill University, 2000.
- Agostinho ALVIM. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 1980.
- Alessandra PINORI; Patrizia PETRELLI. Il criterio della prevedibilità del danno contrattuale. In: *Il Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*. A cura di Giovanna VISINTINI. Milano: Giuffrè, 1999.

- Alessandro D'ADDA. Riflessioni sul risarcimento del danno (im)prevedibile, In: Rivista di diritto civile 6/2019, p. 1295-1324.
- Alessandro D'ADDA, Danno da inadempimento contrattuale e “diritto privato europeo”: le scelte dei principi acquis, In: Rivista di diritto civile 6/2019, p. 606 ss.
- BARASSI. La teoria generale delle obbligazioni, III, L'attuazione, Milano, 1948, 2<sup>a</sup> ed.
- BELFIORE, Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie, in Scritti in onore di Giuseppe Auletta, II, Milano, 1988.
- BIANCA. Diritto Civile, La responsabilità, vol. V, 3<sup>a</sup> ed., Milano: Giuffrè, 2021.
- BIANCA, Inadempimento delle obbligazioni, In F. Galgano (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, 2<sup>a</sup> ed, Bologna, Roma, 1979.
- Cesare SALVI. La responsabilità civile, 3<sup>a</sup> ed., Milano : Giuffrè, 2019.
- Davide GIANTI; Luca Siliquini CINELLI. Danno e risarcimento, In : Trattato sulla responsabilità civile (diretto da Pier Giuseppe Monateri), Torino: G. Giappichelli Editore, 2013.
- DE CUPIS, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, 1979.
- Emanuele TUCCARI. La prevedibilità del danno come criterio di equilibrio contrattuale. In: La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 9 settembre 2012, ano XXVIII.
- Filippo VIGLIONE. Prevedibilità del danno e dolo del debitore. In: La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 5/2020.
- Francesco GAMBINO. Le obbligazioni: Il rapporto obbligatorio, vol. I, Milano: Wolters Kluwer, 2015.
- Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado: direito das obrigações. Inadimplemento, atualizado por Ruy Rosado de Aguiar Jr. e Nelson Nery Jr., t. XXVI, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
- Francisco Paulo De Crescenzo MARINO. Perdas e danos, In: Renan Lotufo; Giovanni Nanni (Coords.), Obrigações, São Paulo: Atlas, p. 653-685, 2011.
- Geneviève VINEY; Patrice JOURDAIN. Les conditions de la responsabilité, In: Traité de droit civil (sous la direction de Jacques Ghestin), 3<sup>a</sup> ed., Paris : LGDJ, 2006.
- Geneviève VINEY. Introduction à la responsabilité, In: Traité de droit civil (sous la direction de Jacques Ghestin), 3<sup>a</sup> ed., Paris : LGDJ, 2007.
- Geneviève VINEY; Patrice JOURDAIN; Suzanne CARVAL. Les effets de la responsabilité, In: Traité de droit civil (sous la direction de Jacques Ghestin), 4<sup>a</sup> ed., Paris : LGDJ, 2017.
- Giorgio AMORTH. Errore e inadempimento nel contratto, Milano: Giuffrè, 1967.
- Giorgio CIAN; Alberto TRABUCCHI. Commentario breve al Codice Civile, Milano: Wolters Kluwer, 2022.

- Giovanna VISINTINI. La responsabilità contrattuale, Napoli : Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1979.
- Giovanna VISINTINI, Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile, Pisa: Pacini, 2019.
- Giovanna VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, , 2ª ed, Padova, 1999.
- Giovanni Ettore NANNI. Inadimplemento absoluto e resolução contratual: requisitos e efeitos, São Paulo: Thomson Reuters, 2021.
- Giovanni VALCAVI. Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale. In: Fondazione Giovanni Valcavi. Disponível em: < <https://www.fondazionegiovannivalcavi.it/scritti/capitoli/diritto-civile3.pdf>> Acesso em 28 mar. 2023.
- Gisela Sampaio da CRUZ. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro; São Paulo; Recife: Renovar, 2005.
- Giulio GIANNINI. Il tempo della prevedibilità del danno da inadempimento di contratto preliminare. In: Responsabilità civile e previdenza. n. 1, 2008.
- Guido BELLÌ. Sul criterio della prevedibilità del danno da inadempimento contrattuale. Studium Iuris, 4/2014.
- Guido SANTORO. La responsabilità contrattuale, In: I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale (collana diretta da Francesco Galgano), Padova: CEDAM, 1992.
- Guido SMORTO. Il danno da inadempimento. In: Le monografie di Contratto e impresa. Serie diretta da Francesco Galgano, 94, CEDAM, 2005.
- Gustavo TEPEDINO. A previsibilidade dos danos na responsabilidade civil, In: Revista Brasileira de Direito Civil, Belo Horizonte, v. 32, n.º 2, p. 11-13, abr./jun. 2023.
- Jack BEATSON; Andrew BURROWS; John CARTWRIGHT. Anson's Law of Contract, 31ª ed., New York: Oxford University Press, 2020.
- Jorge Cesa Ferreira da SILVA. Inadimplemento das Obrigações: comentários aos arts. 389 a 410 do Código Civil, In: Miguel Reale Jr; Judith Martins-Costa (Coords.), Estudos em homenagem ao Professor Miguel Reale, v. 7, Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2007.
- Léontin-Jean CONSTANTINESCO. Inexécution et faute contractuelle en droit comparé (droits français, allemand, anglais), Bruxelles: Encyclopedique, 1960.
- Lilian C. San Martín Neira. La previsibilidad como limite al resarcimiento del daño por incumplimiento contractual. In: Estudios de Derecho Civil IX, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valdivia: Thomson Reuters, 2013.

- Lilian C. San Martín NEIRA. Relación entre previsibilidad y culpa del acreedor como factores de delimitación de la responsabilidad contractual. In: Adrián Schopf Olea e Juan Carlos Marín González (eds.). *Lo público y lo privado en el derecho: estudios en homenaje al profesor Enrique Barros Bourie*, Santiago: Thomson Reuters, 2017.
- Marianne FAURE-ABBAD. *Le fait générateur de la responsabilité contractuelle : contribution à la théorie de l'inexécution du contrat*, Poitiers: LGDJ, 2003.
- Massimo FRANZONI. Il danno risarcibile, In : *Trattato della responsabilità civile* (diretto da Massimo Franzoni), 2ª ed., Milano : Giuffrè, 2010.
- Maurizio LUPOI. *Il dolo del debitore nel diritto italiano e francese*, Milano: Giuffrè, 1969.
- Mauro TESCARO. La prevedibilità del danno nella Convenzione di Vienna (e non solo?), In: *Rivista Contratto e impresa/Europa*, n.º 2, ano XIX, dezembro 2014.
- Mauro TESCARO. A previsibilidade do dano segundo a Convenção de Viena (e não somente?), traduzido por Naiara Posenato, In: *Revista de Direito Civil Contemporâneo*. vol. 6. ano 3. p. 197-224. São Paulo: Ed. RT, jan.-mar. 2016.
- MESSINEO, Il contratto in genere, I, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Id., A. Cicu, Milano, 1973.
- Michele GIORGIANNI. *L'inadempimento: corso di diritto civile*, Milano: Giuffrè, 1970.
- Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO. *Princípio da reparação integral: indenização no código civil*, São Paulo: Saraiva, 2010.
- Philippe le TOURNEAU. *Droit de la responsabilité et des contrats régimes d'indemnisation*, 12ª ed., Paris : Dalloz, 2020.
- Pier Giuseppe MONATERI; Davide GIANTI; Mauro BALESTRIERI. *Causazione e giustificazione del danno*, In : *Trattato sulla responsabilità civile* (diretto da Pier Giuseppe Monateri), Torino: G. Giappichelli Editore, 2016.
- Pietro TRIMARCHI. *La responsabilità civile : atti illeciti, rischio, danno*, Milano : Giuffrè, 2017.
- P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, In *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 1061 ss.
- P. TRIMARCHI, *Causalità giuridica e danno*, In: G. Visintini (a cura di), *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, Milano, 1984.
- Reinhard ZIMMERMANN. *Limitation of liability for damages in european contract law*, In: *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, vol. 3/2015, p. 215-248, abr – jun/2015.
- Reinhard ZIMMERMANN, *The law of obligations. Roman foundation of the civilian tradition*, Oxford, 1996.

- René SAVATIER. Traité de la responsabilité civile en droit français: Conséquences et aspects divers de la responsabilité, tome II, 10<sup>a</sup> ed., Paris: LGDJ, 1951.
- René SAVATIER. Traité de la responsabilité civile en droit français: Les sources de la responsabilité civile, tome I, 10<sup>a</sup> ed., Paris: LGDJ, 1951.
- STARCK. Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris : L. Rodstein, 1947.
- TREITEL. Remedies for Breach of Contract. Oxford University Press, 1988.
- Umberto BRECCA. Le obbligazioni, In: Trattato di Diritto Privato a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, Milano: Giuffrè, 1991.
- Valeria DE LORENZI. Classificazioni dogmatiche e regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano: Giuffrè, 1981.
- Valerio DI GRAVIO. Prevedibilità del danno e inadempimento doloso, Milano: Giuffrè, 1999.
- Vincenzo ARANGIO-RUIZ. Responsabilità Contrattuale in diritto romano, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, Casa Editrice Dott Eugenio Jovene, 1958.
- Vincenzo ROPPO. Il contratto, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, 2<sup>a</sup> ed, Milano, 2011.
- Zoé JACQUEMIN. Payer, Réparer, Punir. Étude des fonctions de la responsabilité contractuelle en droits français, allemand et anglais, In : Bibliothèque de droit privé, tome 610, Paris: LGDJ, 2021.